

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5821

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSI, PRANDINI, MINOZZI, DONAZZON, PROVANTINI,
CAVAGNA, BORGHINI, CHERCHI, FRANCESE, STRADA,
MANFREDINI, ANGELINI GIORDANO, MAINARDI FAVA, GA-
LANTE**

Presentata il 10 luglio 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983,
n. 217, e norme per interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dati relativi ai flussi turistici degli ultimi anni hanno molto ridimensionato l'immagine che si era venuta a creare intorno al nostro settore turistico. L'immagine di un settore florido, in continua ascesa, fonte di benefici flussi di valute pregiate che contribuivano in maniera consistente al riequilibrio della bilancia dei pagamenti.

Innumerevoli sono i fattori che hanno contribuito a determinare tale inversione di tendenza. Tra i principali ricordiamo l'agguerrita concorrenza dei Paesi di nuova vocazione turistica, come i Paesi del sud Europa e del nord Africa, che grazie alla politica tariffaria ed alla promozione e valorizzazione di bellezze natu-

rali incontaminate hanno conquistato crescenti quote di presenze di turisti sia nordeuropei che italiani.

I mutamenti nei gusti e nelle abitudini dell'utenza sia straniera che italiana hanno messo in difficoltà un'offerta che non ha saputo, ed in parte potuto, adeguarsi, grazie alla mancanza di precisi orientamenti strategici di governo e di adeguati strumenti legislativi, finanziari e creditizi, alle nuove tendenze del mercato. Il modello della pensione a conduzione familiare che si identificava con il sole, il bel mare e la buona cucina non è più in grado di tenere la sfida dei nuovi modelli di turismo, legati a nuovi livelli di benessere, a nuove sensibilità (vedi le

tematiche ambientaliste) e alle nuove fruizioni dei tempi di lavoro, di divertimento, di sport, di cultura, di riposo.

A condizionare, infine, i dati della nostra bilancia turistica hanno giocato negativamente le emergenze ambientali, come il fenomeno dell'eutrofizzazione dell'Adriatico ed il livello di inquinamento dell'aria nei grandi centri urbani, i cronici disservizi nel settore dei trasporti e di servizi in generale, nonché la drammatica emergenza dell'ordine pubblico in vaste aree del Paese.

I primi dati relativi alla stagione estiva 1991, fortunatamente, registrano una ripresa significativa dei flussi turistici verso l'Italia, ma pur rallegrandocene non possiamo non considerare gli elementi congiunturali di tale *exploit*: la guerra del Golfo prima, le tragiche vicende della Jugoslavia ed i tumulti dell'Algeria poi. Auspicando, assieme a tutti i sinceri democratici, una rapida e pacifica soluzione di queste, così come di altre, situazioni di tensione interne ed internazionali in aree a noi così vicine sia geograficamente che storicamente e culturalmente, riterremmo davvero non saggio rinviare un intervento organico di programmazione ed indirizzo, sostenuto da un adeguato impegno finanziario, per l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore turistico, cullandoci sui dati positivi dell'ultima stagione.

A tal fine riteniamo necessario porre mano alla revisione ed integrazione della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. Tale legge ha rappresentato il primo importante strumento di sistemazione della complessa materia turistica e pur rimanendo valida nella sua impostazione necessita di modifiche e precisazioni.

In particolare con gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente proposta si precisano le funzioni e le competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo alla luce dei nuovi rapporti tra Stato, regioni, nonché il ruolo che detto Ministero può svolgere nel Comitato interministeriale prezzi circa la determinazione dei prezzi del set-

tore turistico e dei trasporti, come primo momento di coordinamento delle politiche che influiscono in maniera determinante sulle scelte e sulle condizioni operative degli operatori turistici e dell'utenza. Con l'articolo 4 viene istituito il Centro nazionale di informazioni per il turismo.

L'articolo 5 prevede modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo compiuto le competenze delle aziende di promozione turistica e precisando che esse hanno anche compiti di assistenza e consulenza alle imprese private.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più organico i vari tipi di impresa turistica e descrivendoli soggettivamente dal punto di vista dell'imprenditore, così come fanno, nel codice civile, l'articolo 2082 per l'imprenditore in genere, l'articolo 2135 per l'imprenditore agricolo e l'articolo 2195 per l'imprenditore commerciale.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 217 del 1983, precisando in modo puntuale le facoltà e i compiti, i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro ed istituisce e disciplina l'albo nazionale, presso il Ministro, delle associazioni senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche.

L'articolo 8 affronta il delicato problema della tutela del turista rispetto ai servizi delle agenzie di viaggio. A tal fine si indicano le caratteristiche dei programmi di viaggio ai fini della loro pubblicazione. Si regolamentano altresì le ipotesi in cui vi siano variazioni dei programmi ed i diritti degli utenti al recesso e alla riduzione del prezzo convenuto. Per le agenzie di viaggio è previsto inoltre l'obbligo di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo nell'osservazione delle disposizioni CEE e della convenzione internazionale del contratto di viaggio.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 217 del 1983 relativo al

vincolo di destinazione delle strutture ricettive indicate nell'articolo 6 della stessa legge.

Con gli articoli 10, 11, 12 e 13 si affronta il problema dell'impegno finanziario dello Stato per favorire lo sviluppo, il riequilibrio sul territorio nazionale, l'ammodernamento e l'informatizzazione delle strutture ricettive, nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. A tal fine è previsto che gli stanziamenti vengano destinati alla concessione di contributi in conto interessi per mutui di durata decennale. In particolare, con l'articolo 11, si conferisce alle regioni il 65 per cento degli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 10, per la realizzazione di progetti di carattere regionale e per contributi in conto capitale alle imprese che investono nella for-

mazione professionale dei propri dipendenti. L'articolo 12 attribuisce il 25 per cento di quanto stanziato dal comma 1 dell'articolo 10, al Ministero del turismo e dello spettacolo per il finanziamento di progetti a carattere nazionale e per il sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese nelle aree colpite da particolari situazioni di emergenza. L'articolo 13 attribuisce il 10 per cento di quanto stanziato dal comma 1 dell'articolo 10, per gli interventi di promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale nei comuni con popolazione al di sotto di 50 mila abitanti.

Con l'articolo 14 si indicano le disposizioni finali e transitorie ed infine nell'articolo 15 viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ART. 1.

(Funzione di indirizzo e coordinamento).

1. Nella materia del turismo e dell'industria alberghiera la funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è esercitata, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, quanto ai seguenti aspetti:

a) criteri per assicurare l'uniformità di classificazione delle imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge;

b) criteri per assicurare l'uniformità della disciplina delle imprese e professioni turistiche;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero.

ART. 2.

(Partecipazione al Comitato interministeriale prezzi).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo partecipa al Comitato interministe-

riale prezzi, ed esprime proposte in ordine ai criteri di politica tariffaria e dei prezzi amministrati e controllati nel settore delle attività turistiche e dei trasporti.

ART. 3.

(Rapporti con le regioni).

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *Rapporti con le regioni.* —
1. Per l'adozione di provvedimenti di carattere generale in attuazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dell'apporto reso anche in forma congiunta dei rappresentanti delle regioni ».

ART. 4.

(Ufficio di statistica e segreteria tecnica).

1. L'Ufficio statistico, costituito a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre ai compiti istituzionali svolge altresì funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati provenienti dagli osservatori costituiti presso il Ministero e provvede alla loro diffusione ai soggetti pubblici interessati che ne facciano richiesta. I soggetti privati possono accedere ai dati raccolti previo pagamento di un corrispettivo la cui entità è stabilita annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore turistico nonché per la diffusione e la commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT) per la cui gestione il Ministro potrà avvalersi, attraverso la stipula di appositi accordi

di programma, della struttura organizzativa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. Ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, le imprese turistiche sono tenute a trasmettere all'ufficio di statistica del Ministero i dati sulla ricettività e sul movimento turistico.

CAPO II.

ART. 5.

(Aziende di promozione turistica).

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento dell'attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali e di informazione e accoglienza ai turisti, singoli o in gruppi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali. Le aziende di promozione turistica hanno inoltre, in qualità di agenzie di servizi, compiti di assistenza e consulenza alle imprese turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti, anche parzialmente, nel settore del turismo ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende di promozione turistica (APT), tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, la necessità di favorire le potenzialità turistiche di ciascuna zona, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, geografiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ed il riequilibrio socio-economico ed ambientale tra le differenti aree territoriali. Il loro numero complessivo nell'ambito regio-

nale non può eccedere quello delle province che costituiscono la regione ».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 217 del 1983, è inserito il seguente:

« Le leggi regionali disciplinano altresì gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il collegamento funzionale delle aziende di promozione turistica con gli enti locali territoriali, nonché le forme e le modalità di esecuzione dei compiti di assistenza e consulenza espletati dalle aziende di promozione turistica in qualità di agenzie di servizi ».

CAPO III.

IMPRESA E ATTIVITÀ TURISTICA

ART. 6.

(*Impresa turistica*).

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *Imprese turistiche*. — 1. È imprenditore turistico chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di servizi di viaggio o di soggiorno o di tutti gli altri servizi direttamente connessi alla mobilità delle persone, che ne usufruiscono per finalità non immediatamente produttive, ed in particolare chi conduce imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici, agenzie di viaggi e turismo, imprese esercenti stabilimenti balneari e stabilimenti termali, imprese esercenti attività di ristorazione, imprese esercenti attività di trattenimento e svago, imprese di gestione di porti e approdi turistici e punti di ormeggio e delle attività ausiliarie connesse, piste e impianti per la pratica di sport montani, imprese di organizzazione congressuale, imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero.

2. Alla individuazione di ulteriori categorie di imprese turistiche si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per ottenere la qualifica di "impresa turistica" le imprese interessate devono preventivamente ottenere l'iscrizione in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. I requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

ART. 7.

(Associazioni senza scopo di lucro).

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *Associazioni senza scopo di lucro.* — 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, interregionale o regionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare esclusivamente per i propri associati e per i loro coniugi o parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, attività turistiche e ricreative.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo per le associazioni che operano sull'intero territorio nazionale o su quello di più regioni. L'autorizzazione per le associazioni operanti a livello regionale è rilasciata dalla regione nella quale l'associazione ha la propria sede.

3. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

4. Le modalità di iscrizione all'albo nazionale sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) assenza di fine lucro;
- b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;
- c) prestazione delle medesime garanzie tecniche, professionali ed assicurative offerte dalle imprese turistiche;
- d) prestazione dei servizi solo a favore dei soci;
- e) democraticità degli statuti;
- f) trasparenza dei bilanci;
- g) denominazione diversa da quella di altre associazioni o di agenzie di viaggio già operanti sul territorio nazionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo.

6. Per le associazioni che operano a livello regionale, i requisiti minimi per l'autorizzazione e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma 1, sono determinate con legge regionale che potrà prevedere anche l'istituzione di apposito albo disciplinato sulla base dei criteri previsti dai commi precedenti per l'albo nazionale ».

ART. 8.

(Pubblicità dei programmi di viaggi. Assicurazione obbligatoria).

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono fra l'altro, contenere, ai fini della loro pubblicazione

e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) gli itinerari con i relativi percorsi;
- d) la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti;
- e) le quote di partecipazione, con indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) la qualità e la quantità dei servizi, con riferimento all'alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori;
- g) gli importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
- h) i termini per le iscrizioni e le rinunce;
- i) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente, che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- l) il periodo di validità del programma;
- m) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 4;
- n) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;
- o) le misure igieniche e sanitarie richieste.

2. Chiunque diffonda programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, incompleti o carenti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, ovvero senza l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000

a lire 6.000.000 fatte salve le eventuali altre responsabilità civili e penali.

3. Le agenzie di viaggio sono tenute a comunicare tempestivamente all'utente le eventuali variazioni che incidano in modo rilevante sulla quantità e qualità dei servizi offerti, con particolare riferimento alle caratteristiche del vettore. In tale caso l'utente può annullare il contratto conformemente alle disposizioni del contratto stesso. In caso di rilevante variazione della quantità e qualità dei servizi offerti, senza preventiva comunicazione, l'utente può essere risarcito ai sensi dei commi successivi, ferme restando le eventuali responsabilità di terzi ed in particolare quella del vettore.

4. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della normativa CEE e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

5. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 4 è punita con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fatte salve le eventuali altre responsabilità civili e penali.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, definisce lo schema tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 4. Lo schema recherà, fra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, nonché specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie.

7. Le compagnie di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'e-

lenco delle agenzie di viaggio assicurate, elementi su contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti.

8. Sulla base degli elementi di cui al comma 7 il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni ed alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate.

CAPO IV.

TUTELA DEL PATRIMONIO RICETTIVO

ART. 9.

(Vincolo di destinazione).

1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Vincolo di destinazione.* —
1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi da approvarsi entro il termine del 31 dicembre 1991, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, ad eccezione degli alloggi rurali, degli alloggi gestiti da affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze, anche in conformità con le indicazioni derivanti dagli atti di programmazione regionale.

2. Decorso il termine del 31 dicembre 1991 senza che le regioni abbiano approvato leggi per disciplinare la materia, le strutture di cui al comma 1 saranno soggette automaticamente a vincolo di destinazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il termine del 30 giugno 1992, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici.

4. Scaduto il termine perentorio di cui al comma 3, i comitati regionali di controllo provvedono, mediante commissari *ad acta*, ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

5. Il vincolo di destinazione, in ogni caso, può essere rimosso dalla giunta regionale su richiesta del proprietario, a condizione che risulti provata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, previa restituzione dei contributi eventualmente percepiti opportunamente rivalutati e con perdita delle agevolazioni pubbliche eventualmente godute, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

6. I contratti aventi per oggetto le strutture ricettive di cui al comma 1, stipulati in violazione del vincolo di destinazione di cui al presente articolo, sono nulli, fatte salve le sanzioni amministrative disposte da leggi regionali ».

CAPO V.

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

ART. 10.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico sul territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale, per iniziative volte alla razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione di strutture turistiche ricettive, o comunque di supporto all'offerta turistica nonché per favorire le forme di turismo giovanile è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1991; 120 miliardi per l'anno 1992; 150 miliardi per l'anno 1993. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Per gli anni successivi gli importi di cui al comma 1 saranno determinati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

3. Per le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, approvate con le modalità di cui agli articoli 11 e 12, l'intervento pubblico consta di un contributo

in conto interessi per i mutui di durata decennale erogati dagli istituti di credito individuati dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989.

4. Ai mutui di cui al comma 3 si applica un contributo in conto interessi nella misura massima del 5,50 per cento annuo; l'importo del mutuo non deve essere superiore al 45 per cento degli investimenti da effettuarsi; tale contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

ART. 11.

(Progetti a carattere regionale).

1. Il 65 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 10 è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura rispettivamente dell'1,425 per cento e dell'1,61 per cento son assegnate senza finalizzazione, secondo le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti i rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, provvede entro il mese di marzo o, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riparto delle somme spettanti alle singole regioni ed alle province autonome ed individua criteri, parametri, modalità, procedure e termini per le domande di finanziamento dei progetti a carattere regionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

4. Le singole regioni, sulla base delle priorità individuate a livello regionale, approvano i progetti a carattere regionale da ammettere al finanziamento agevolato.

5. Il rendiconto debitamente documentato delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i fondi di cui al presente articolo, dovrà essere presentato dalle regioni e dalle province autonome al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto, ovvero in sede di prima applicazione entro i 12 mesi successivi.

6. Le regioni e le province autonome che non avranno ottemperato a tale obbligo saranno escluse dal riparto dei fondi negli anni successivi. Una volta intervenuta la prevista rendicontazione le regioni e le province autonome escluse saranno riammesse al riparto dei fondi.

7. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori della offerta e dei servizi turistici le regioni possono concedere contributi in conto capitale nella misura massima di lire 30 milioni annui, a favore delle imprese turistiche che investono nella formazione professionale dei propri dipendenti.

8. Le regioni provvedono con proprie leggi a regolamentare la durata e la qualità dei corsi privilegiando:

a) informazione, aggiornamento, qualificazione nel campo delle tecniche ricettive;

b) conoscenza delle lingue straniere;

c) divulgazione delle tematiche riguardanti l'organizzazione, la gestione e l'informatizzazione delle imprese turistiche;

d) economia e legislazione turistica.

9. Le somme ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e non utilizzate durante l'esercizio finanziario competente, vengono conferite, nell'esercizio successivo, a favore del fondo interregionale.

ART. 12.

(Progetti a carattere nazionale ed interventi di sostegno del reddito nelle aree turistiche colpite da situazioni di emergenza).

1. Il 25 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 10 è destinato:

a) al finanziamento agevolato di progetti a carattere nazionale;

b) per far fronte a situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano le località con particolare vocazione turistica.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo di ciascun anno o, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua priorità, criteri, parametri e termini per le domande di finanziamento dei progetti concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base delle priorità, criteri, parametri di cui al comma 2 e delle valutazioni di una commissione tecnica costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, approva i progetti a carattere nazionale da ammettere al finanziamento agevolato.

4. In riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della regione interessata, accerta le situazioni di emergenza, individua le aree colpite ed assegna i fondi alla regione al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e stagionali, attraverso l'integrazione salariale ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164, sospesi dal lavoro o

occupati ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi di cui al comma 1, lettera *b*);

b) agevolare le imprese interessate a mezzo della fiscalizzazione dei contributi di previdenza e assistenza e dei contributi INPS, il cui recupero avverrà con rateizzazioni e senza interessi.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto stabilisce le procedure per la corresponsione dei trattamenti di cui al comma 4.

6. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale).

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, è autorizzata la spesa del 10 per cento degli importi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Per gli anni successivi gli importi di cui al comma 1 saranno determinati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il mese di marzo di ciascun anno o, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al comma 1.

4. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato ed il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. Al momento della trasmissione dei programmi approvati al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alla prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

6. In ogni caso i programmi devono essere accompagnati dalla documentazione necessaria a comprovare:

a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;

b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;

c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;

d) l'importo del costo dell'intervento;

e) i tempi di realizzazione;

f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;

g) le modalità di gestione, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano le adeguate garanzie.

7. Ricevuti i programmi corredati della documentazione richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere di una commissione tecnica costituita ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge n. 465 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1988, approva di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i programmi e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

8. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a

presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento ed il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione ed il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino all'adempimento:

ART. 14.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui al comma 4 dell'articolo 8 restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1991.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti sino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1 comma 5, lettera *b*), sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso con l'obbligo per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario è tenuto ad estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. A tal fine l'atto di concessione dovrà prevedere idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un im-

porto almeno pari a quello determinato per l'estinzione dei vincoli, rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e, ove richiesto dalla legge, registrata ».

ART. 15.

(Norme di copertura).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, determinato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, in lire 120 miliardi per l'anno 1992 e in lire 150 miliardi per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1991, a lire 75 miliardi per il 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro per il turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale »; quanto a lire 45 miliardi per il 1992, utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari » e quanto a lire 50 miliardi per il 1993 utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e progettazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.